

Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2016, n. 77-3815

**Disposizioni per l'esecuzione della decisione della Commissione Europea C(2016)3472 final del 10 giugno 2016; recupero dell'aiuto di Stato concesso all'azienda di trasporto pubblico locale A.R.F.E.A. S.p.A. di Alessandria a titolo di compensazione economica integrativa di obblighi di servizio pubblico.**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

di individuare, in esecuzione della decisione della Commissione Europea C(2016)3472 final del 10 giugno 2016, la misura effettiva dell'aiuto SA.38132 (2015/C) (ex 2014/NN) da recuperare in complessivi 1.918.255,61 euro, pari all'importo corrisposto in data 6 febbraio 2014 alla società A.R.F.E.A. S.p.A. di 1.854.425,13 euro, maggiorato degli interessi composti di 63.830,48 euro, calcolati ai sensi dei regolamenti di procedura e esecuzione a decorrere dal 7 febbraio 2014 sino alla data di approvazione del presente provvedimento;

di avvalersi sin d'ora, quale mezzo di recupero, della compensazione legale ex artt. 1241 e 1243 c.c. con il controcredito vantato dalla medesima nei confronti dell'ente in 304.389,08 euro;

di disporre la sospensione di ogni pagamento - sia diretto che per il tramite dei soggetti indicati in premessa - a favore della società A.R.F.E.A. S.p.A. sino a avvenuto integrale recupero dell'importo residuo;

di dare mandato alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica in coordinamento con la Direzione regionale Risorse finanziarie e patrimonio affinché predisponga, entro il 10 di agosto 2016, gli atti necessari per ingiungere la società A.R.F.E.A. S.p.A., con sede legale in Alessandria, Via Milite Ignoto, 26, - P. IVA e C.F. 00865780068 - al pagamento della somma di € 1.613.866,53 nel rispetto delle prescrizioni seguenti:

1. indicare in dieci giorni il termine di pagamento dal momento della notifica dell'ingiunzione;
2. dare atto che l'ingiunzione, ai sensi dell'art. 48, legge n. 234/2012 costituisce titolo esecutivo e che la sua eventuale impugnazione, così come l'impugnazione della decisione comunitaria, non ne sospende l'esecutività;
3. avvisare che, scaduto il termine entro cui la debitrice deve provvedere al pagamento integrale del debito, l'aiuto da recuperare nella misura accertata, maggiorato degli interessi frattanto maturati, sarà anch'esso compensato con la quota di spettanza della debitrice dei corrispettivi dei contratti di servizio di competenza nell'annualità corrente del consorzio SCAT srl (60,78%) e del consorzio COAS (16%);
4. allegare all'atto la Decisione avvisando la debitrice che il versamento dell'importo ingiunto su conto corrente bloccato sospende il decorso degli interessi;
5. avvisare altresì la debitrice che l'adozione delle suddette misure non preclude il ricorso ad Equitalia S.p.A. ai sensi del primo comma dell'articolo 48 della legge Comunitaria per le partite non recuperate a seguito delle azioni sopradescritte, e che su tali somme saranno calcolati gli interessi sino alla data di effettiva riscossione ai sensi del Reg. (CE) n. 2004/794;

di demandare alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica l'adozione dei successivi provvedimenti necessari per eseguire la

decisione della Commissione Europea C(2016)3472 final del 10 giugno 2016, secondo i criteri fissati con la presente deliberazione da notificarsi alla destinataria e a SCAT srl, COAS e A.M.P. e da trasmettersi al Dipartimento per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)